



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 Del 07/03/2018	OGGETTO: Concessione di contributi, sussidi e benefici economici - Art. 12 della L. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 8, comma 1 del Regolamento comunale - Approvazione del Piano per la fissazione dei termini per la presentazione delle richieste
---------------------------------------	--

L'anno , il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore **18,30** nella sala consiliare del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
LOSTIA SILVANO	VICE SINDACO	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità contabile.

VISTI:

- L'art. 118, comma 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale stabilendo testualmente che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- L'art. 3, commi 2 e 5 del D.lgs. 267/2000 che statuiscono "Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; [...] I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- L'art. 8, comma 1 del D.lgs. 267/2000 che prevede "I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;
- L'art. 12 della L. 241/1990, così come modificato dall'art. 42, comma 2 del D.lgs. 33/2013, c.d. Decreto Trasparenza, di attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012, che testualmente dispone "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

RICHIAMATI:

- l'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;
- L'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali";

PRESO ATTO della giurisprudenza della Corte dei Conti che fornisce orientamenti interpretativi in merito all'applicazione dei suddetti divieti, in specie si richiamano:

- La deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia che precisa "Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n.

78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...] In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile. Le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”;

- La deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale dei controllo per la Lombardia dalla quale si evince che “Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali <non possono effettuare spese per sponsorizzazione>. Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per <sponsorizzazione> si deve intendere la spesa effettuata per la <finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine> Per <contributi> si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini. [...] I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo. In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione. In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare contributi a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata. [...] I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività ritenuta utile per i propri cittadini”;
- Il parere n. 89 del 26 febbraio 2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale che specifica ulteriormente “[...] ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito <agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione. In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012;”;
- La deliberazione 313/2016 della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto evidenzia, anche con riguardo a recenti norme che “In tutti questi casi, pur nelle accennate differenze applicative, il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118 ult. comma Cost., art. 3, 2° comma, e 13 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione (parere n. 336/2011 del 25/07/2011), in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'articolo 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per <il pieno sviluppo della persona umana> (art. 4, comma 2, Cost), per cui <ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società: in cui cioè <lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in

cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale” (Consiglio di Stato pare della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto vicine ai cittadini interessati (art. A del Trattato di Maastricht) [...] Ove – invece – la prestazione sia resa spontaneamente dai cittadini, ad avviso della Sezione, si rientra nell’ambito delle attività di volontariato, in quanto sussiste il requisito della gratuità che, unitamente a quelli della personalità e spontaneità della prestazione, concorre a qualificare tale attività ai sensi dell’art. 2 della legge 266 del 1991 (cfr., Cassazione, sez. lavoro 21 maggio 2008, n. 12964);

DATO ATTO che è volontà di questo Comune procedere alla concessione di contributi economici a vantaggio di associazioni aventi i requisiti previsti nel vigente regolamento comunale e nel Piano (All.A) allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, nel pieno rispetto della normativa in vigore e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/08/2001 e, in particolare:

- L’art. 4 che testualmente dispone “Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:
 - assistenza e sicurezza sociale;
 - istruzione e cultura;
 - promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - sviluppo dell’economia e dell’occupazione;
 - tutela dell’ambiente e del paesaggio;
 - valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d’interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso le popolazioni colpite da gravi eventi e calamità;
- L’art. 6 in merito agli interventi ordinari “La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:
 - persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;
 - enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all’art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
 - associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all’art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune, La costituzione dell’associazione deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune; mentre per i

Comitati spontanei locali non è richiesto alcun atto sottoscritto dai soci ma solamente dal Consiglio Direttivo e senza termini di approvazione;

- aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunità, sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile. [...];
- L'art. 7, comma 1 in merito agli interventi straordinari "Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 4, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dall'art. 6";
- L'art. 14 in merito ai contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati "L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta dal Dirigente o Responsabile dell'Ufficio competente per una prima quota nei giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e per la quota residua entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati";
- L'art. 15 relativo alle condizioni che regolano gli interventi del Comune che dispone "l'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili,

effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e , nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale”;

VISTI:

- La legge 190/2012 – Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, la quale statuisce che l'attività di erogazione dei contributi e/o vantaggi di tipo economico a favore di soggetti privati e pubblici, è, potenzialmente, esposta al fenomeno corruttivo e che, pertanto, al fine di neutralizzare ogni rischio collegato è necessario che ogni Pubblica Amministrazione provveda alla predeterminazione di criteri oggettivi sulla base dei quali elargire i suddetti contributi;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018;
- L'art. 95 del T.U. 361/1957 che dispone che dalla settimana che precede la data fissata per le elezioni, dovrà essere sospesa, fino al termine delle operazioni relative alle consultazioni elettorali, la concessione di sovvenzioni ed elargizioni, ad eccezione delle ordinarie erogazioni di istituto in favore di singoli cittadini e di Enti pubblici e privati;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. 241/1990, così come modificato dall'art. 42, comma 2 del D.lgs. 33/2013, c.d. Decreto Trasparenza;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5 del vigente regolamento comunale “la Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessità di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità di risorse o del verificarsi di eventi imprevisti”;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;

VISTI

- Il D.lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- la L. 190/2012 ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento per la Concessione di contributi, sussidi e benefici economici;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all'unanimità;

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

DI APPROVARE il piano per l'anno 2018 relativo ai termini per la presentazione delle istanze di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'oggetto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All.A);

DI DARE ATTO che i moduli che dovranno essere utilizzati per la richiesta dei contributi di cui all'oggetto sono quelli approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07.08.2001 e che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All.B);

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale per l'adempimento di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione nel rispetto del procedimento amministrativo disciplinato dagli artt. 8 e ss. del sopra citato regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune di Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" > "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi Economici" > "Criteri e modalità" in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere nel merito.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 13/03/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale

Boroneddu, 13/03/2018

Dott.ssa Miscali Isabella